

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-59 del 02/02/2016
Oggetto	D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., PARTE QUARTA, L.R. 13/2015. DITTA REI PROGETTI S.R.L. CON SEDE LEGALE A PARMA, VIA FANTELLI, 4/A. DINIEGO AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 PER L'AMPLIAMENTO DELL'ESISTENTE IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI (FANGHI DI DEPURAZIONE) UBICATO A CARPI (MO), LOCALITA' BUDRIONE, STRADA VICINALE DEL CAPPELLANO.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-72 del 01/02/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e concessioni di MODENA
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno due FEBBRAIO 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di MODENA, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO:

D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., PARTE QUARTA – L.R. 13/2015.

DITTA REI PROGETTI S.R.L. CON SEDE LEGALE A PARMA, VIA FANTELLI, 4/A.

DINIEGO AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 PER L'AMPLIAMENTO DELL'ESISTENTE IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI (FANGHI DI DEPURAZIONE) UBICATO A CARPI (MO), LOCALITA' BUDRIONE, STRADA VICINALE DEL CAPPELLANO.

In data 21/10/2015, la ditta Rei Progetti S.r.l., avente sede legale a Parma in via Fantelli, 4/A, ha presentato alla Provincia di Modena domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, relativa all'esistente impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ubicato nel comune di Carpi (MO), località Budrione, Strada Vicinale del Cappellano. La domanda ed i relativi elaborati tecnici sono stati acquisiti agli atti della Provincia con prot. n. 93612/9.11.6. del 23/10/2015.

Nel sito viene attualmente svolta attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da fanghi di depurazione (codice europeo 020204) prodotti nel depuratore biologico della ditta Opas Soc. Coop, impianto di Carpi, via Guastalla (ex Italcarni S.c.a.), azienda di macellazione di suini in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale.

Tali fanghi, previa verifica analitica, sono destinati all'utilizzo in agricoltura ai sensi del D.lgs. 99/92. L'utilizzatore dei fanghi è sempre la ditta Opas Soc. Coop che, oltre ad essere il produttore, è quindi anche titolare dell'autorizzazione allo spandimento ai sensi del D.lgs. 99/92 (autorizzazione ricompresa all'interno dell'Autorizzazione Integrata Ambientale suddetta).

Si richiama la normativa vigente che disciplina la gestione dei fanghi di depurazione destinati all'utilizzo in agricoltura, e più precisamente:

- il decreto legislativo 27/01/1992, n. 99 “Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 30/12/2004, n. 2773 “Primi indirizzi alle Province per la gestione e l’autorizzazione all’uso dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 14/02/2005, n. 285 “Rettifica alla delibera della G.R. n. 2773 del 30/12/2004 primi indirizzi alle Province per la gestione e l’autorizzazione all’uso dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 7 novembre 2005 n. 1801 “Integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura”.

L'esercizio dell'attività di stoccaggio dei fanghi è stato in origine autorizzato ai sensi del D.lgs. 99/92, in base a disposizioni regionali, con determinazione del Servizio Agricoltura della Provincia di Modena n. 628 del 15/12/2004.

A seguito dell'entrata in vigore della delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna 30/12/2004, n. 2773, integrata e modificata con DGR 14/02/2005 n. 285 e DGR 07/11/2005 n. 1801, è stato invece disposto che lo stoccaggio dei fanghi debba essere autorizzato ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti, ad eccezione dello stoccaggio effettuato presso il produttore del fango, a condizione che siano rispettate le disposizioni dell'art. 183 comma 1, lettera bb) del D.lgs. 152/06.

In data 09/02/2006, con determinazione del Settore Ambiente della Provincia di Modena n. 168 e successiva modifica, l'impianto è stato autorizzato ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 22/97¹.

Nel 2011, allo scadere dell'autorizzazione, la Ditta ha proseguito l'attività sulla base dell'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 209 del D.lgs. 152/06, essendo certificata ai sensi del Regolamento (CE) 1221/2009 (certificazione EMAS).

La struttura adibita allo stoccaggio dei fanghi è costituita da una vasca in cemento armato parzialmente interrata delle dimensioni di 25 m x 20 m x 2,5 m dotata di pozzetto in cemento armato per la raccolta del percolato, di volume pari a 10 mc. Tale vasca è suddivisa in due lotti funzionali fisicamente distinti e riconoscibili, come prescritto dalla delibera regionale n. 2773 del 30/12/2004. Il quantitativo massimo stoccabile istantaneamente di rifiuti autorizzato è di 1.200 t, corrispondenti a 1.000 mc.

La vasca è stata realizzata a seguito di presentazione al Comune di Carpi di DIA 666/2004 e successiva variante 18374/2005. La proprietà dell'impianto di stoccaggio dei fanghi e dei terreni limitrofi impiegati per lo spandimento è della Società Italimmobiliare (ora Italinvestimenti S.r.l.), che ha affittato alla ditta Italcarni S.c.a. (ora Opas Soc. Coop.), la quale a sua volta ha subaffittato i terreni alla Cooperativa Macchine Agricole Solirese con riserva di esclusività di apporto di fanghi sui terreni medesimi, ed ha affittato la gestione dello stoccaggio a Rei Progetti S.r.l. Nel 2008, la società Italcarni S.c.a è diventata proprietaria della struttura di stoccaggio fanghi.

Con l'istanza presentata il proponente intende ampliare la struttura esistente realizzando un nuovo lotto funzionale denominato lotto 3 e raddoppiando contestualmente il quantitativo massimo stoccabile istantaneamente autorizzato da 1.200 t a 2.400 t. L'ampliamento verrà effettuato in fronte alla struttura esistente in direzione est mediante realizzazione di un piazzale in cemento provvisto di rete di raccolta percolati e muro perimetrale di altezza pari a 2,7 metri. La nuova struttura verrà realizzata a livello del piano di campagna e sarà a tenuta, provvista di rete di raccolta dei percolati e dotata di chiusura con cancello in ferro. La superficie della nuova vasca è di 500 mq (24,60 m x 20,28 m).

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", all'art. 208, stabilisce che le Regioni approvano i progetti per i nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi.

La Legge della Regione Emilia Romagna n. 13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ed in particolare gli artt. 14 e 16, ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale.

Dalla lettura combinata dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e della normativa regionale vigente si rileva:

1 Abrogato e sostituito dall'articolo 208 del D.lgs. 152/06

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni (SAC) di MODENA

via Giardini, n°474 | CAP 41124 MODENA | tel +39 0 59/209408 | fax +39 059/209409 | PEC aoomo@cert.arpae.emr.it

- a) la procedura di approvazione dei medesimi progetti, in particolare la convocazione di un'apposita "Conferenza dei Servizi";
- b) che la Provincia², in caso di valutazione positiva e sulla base delle risultanze della Conferenza, approva il progetto e autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto;
- c) che l'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;
- d) che la procedura di approvazione dei progetti si applica anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.

La domanda in questione è stata esaminata dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 21/12/2015 (di cui al verbale CR/10/15) nell'ambito della quale sono stati valutati i seguenti aspetti:

- verifica dell'adeguatezza e completezza della documentazione presentata;
- conformità dell'intervento proposto con lo strumento urbanistico comunale vigente.

Dall'istruttoria espletata dalla Conferenza è emerso quanto segue:

- il progetto presentato è carente di numerose informazioni: non risultano infatti argomentate le motivazioni per le quali si rende necessario l'ampliamento dell'attività e non risulta adeguatamente trattato il titolo ambientale in materia di impatto acustico;
- in merito agli aspetti urbanistici, l'area in esame è classificata dal vigente strumento di pianificazione comunale come "Zona agricola normale". L'intervento proposto non è pertanto conforme allo strumento urbanistico vigente;
- l'incompatibilità rilevata risulta di difficile risoluzione, essendo esaurita la capacità edificatoria dello strumento urbanistico per le varianti minori.

Sulla base della riscontrata non conformità del progetto allo strumento urbanistico comunale vigente e della difficoltà rilevata nel superamento di tale incompatibilità, **la Conferenza ha stabilito, all'unanimità, che non vi sono le condizioni per proseguire l'iter istruttorio e formulare la richiesta di integrazioni ed ha pertanto espresso il dissenso all'accoglimento dell'istanza in oggetto.**

Copia del verbale è stato consegnato ai rappresentanti della ditta a conclusione della seduta della Conferenza.

Le conclusioni della Conferenza dei Servizi sono state acquisite agli atti della Provincia di Modena.

In data 28/12/2015, con nota prot. n. 110499/9.11.6., la Provincia di Modena ha trasmesso alla ditta comunicazione ai sensi dell'art. 10 – bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., relativa ai motivi di diniego dell'istanza, al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione medesima.

Entro il termine fissato (07/01/2016), né a tutt'oggi, sono pervenute osservazioni da parte del proponente alle suddette motivazioni ostative.

Si ritiene pertanto che non sussistano le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e di archiviare la relativa domanda.

2 Dal 01/01/2016 ARPAE, Struttura Autorizzazioni e Concessioni ai sensi della L.R. 13/2015

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni (SAC) di MODENA

via Giardini, n°474 | CAP 41124 MODENA | tel +39 0 59/209408 | fax +39 059/209409 | PEC aoomo@cert.arpae.emr.it

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni Rompianesi Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'“Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- 1) **il diniego dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06**, relativa all'ampliamento dell'esistente impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ubicato a Carpi (MO), località Budrione, Strada Vicinale del Cappellano, di cui all'istanza presentata dalla ditta **Rei Progetti S.r.l.**, con sede legale a Parma, via Fantelli , 4/A, in data 21/10/2015, e **l'archiviazione** della domanda medesima.
- 2) Di trasmettere copia del presente atto alla ditta Rei Progetti S.r.l. e ai componenti della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06.
- 3) Di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
Dr. Giovanni Rompianesi

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

Da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Atto n. del.....

Data..... Firma.....

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.